



Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia

Piazza Grande, 11 a - ingresso Via Scamozzi 5 b

33057 Palmanova (UD)

Tel. +39 0432 932592 - Fax +39 0432 932517

[https:// friuliveneziagiulia.lnd.it](https://friuliveneziagiulia.lnd.it)

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025 COMUNICATO UFFICIALE N. 82 DEL 28/02/2025

Sommario

TRASFERIMENTO TEMPORANEO SEDI DI UDINE E GORIZIA	2
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	2
Comunicato Ufficiale n. 180/A della F.I.G.C. – Elezione Vice Presidenti FIGC	2
Comunicato Ufficiale n. 181/A della F.I.G.C. – Elezione componenti Comitato Presidenza FIGC	2
Comunicato Ufficiale n. 184/A della F.I.G.C. – Modifiche Statuto LND	2
Comunicato Ufficiale n. 185/A della F.I.G.C. – Abbreviazione termini ultime 4 gare Campionati di Calcio a Cinque	2
Comunicato Ufficiale n. 186/A della F.I.G.C. – Abbreviazione termini Divisione Calcio a Cinque	2
Comunicato Ufficiale n. 187/A della F.I.G.C. – Abbreviazione termini Divisione Calcio a Cinque	2
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.	3
Comunicato Ufficiale n. 351 – Coppa Italia Dilettanti - fase nazionale – primo turno	3
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE	3
Consiglio Direttivo	3
Obbligo di Impiego di calciatori “Giovani” – Campionati di Eccellenza e Promozione 25/26	3
Segreteria	4
“ <i>Il Sabato Del Nostro Calcio</i> ”	4
Orario Inizio Gare	4
Coppa Regione Società di Prima Categoria 2024/2025	5
Coppa Regione Società di Seconda Categoria 2024/2025	5
Convocazione Rappresentativa Regionale Under 19 Calcio A 5	6
Termini Tesseramento Campionato Carnico	6
Svincoli Art. 109	6
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA	7
Segreteria	7
Convocazione Rappresentativa Regionale Under 17	7
Convocazione Rappresentativa Regionale Under 15	8
OPEN DAY 2024	9
Tornei Autorizzati	9
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE	9
Segreteria	9
Deroghe Giovani Calciatrici Stagione Sportiva 2024/2025	9
Tornei Autorizzati	10
MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE	10
RISULTATI GARE	11
GIUSTIZIA SPORTIVA	11
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE	11
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE	12
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE	18
ERRATA CORRIGE	19

TRASFERIMENTO TEMPORANEO SEDI

DELEGAZIONI DI UDINE E GORIZIA

Si informano le Società che, a partire da Lunedì 03 Marzo 2025 gli Uffici delle Delegazioni Provinciali di Udine e Gorizia avvieranno le procedure di trasferimento temporaneo presso la sede del Comitato Regionale FVG a Palmanova, in Via Scamozzi 5/b.

Gli uffici delle Delegazioni saranno aperti al pubblico presso la nuova sede a partire da Lunedì 10 Marzo 2025. Resta inteso che le Delegazioni di Udine e Gorizia saranno comunque sempre contattabili via mail ai consueti indirizzi e telefonicamente al numero del Comitato Regionale.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Comunicato Ufficiale n. 180/A della F.I.G.C. – Elezione Vice Presidenti FIGC

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 180/A della F.I.G.C. dd. 27/02/2025 inerente all'oggetto.

Comunicato Ufficiale n. 181/A della F.I.G.C. – Elezione componenti Comitato di Presidenza FIGC

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 181/A della F.I.G.C. dd. 27/02/2025 inerente all'oggetto.

Comunicato Ufficiale n. 184/A della F.I.G.C. – Modifiche Statuto LND

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 184/A della F.I.G.C. dd. 27/02/2025 inerente all'oggetto.

Comunicato Ufficiale n. 185/A della F.I.G.C. – Abbreviazione termini ultime 4 gare Campionati di Calcio a Cinque

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 185/A della F.I.G.C. dd. 27/02/2025 inerente all'oggetto.

Comunicato Ufficiale n. 186/A della F.I.G.C. – Abbreviazione termini Divisione Calcio a Cinque

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 186/A della F.I.G.C. dd. 27/02/2025 inerente all'oggetto.

Comunicato Ufficiale n. 187/A della F.I.G.C. – Abbreviazione termini Divisione Calcio a Cinque

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 187/A della F.I.G.C. dd. 27/02/2025 inerente all'oggetto.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Comunicato Ufficiale n. 351 – Coppa Italia Dilettanti - fase nazionale – primo turno

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 351 della L.N.D. dd. 28/02/2025 inerente all'oggetto.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Consiglio Direttivo

OBBLIGO DI IMPIEGO DI CALCIATORI “GIOVANI” – CAMPIONATI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE 2025/2026

In riferimento al Comunicato Ufficiale n. 340 della L.N.D. del 25.02.25 relativo ai “Limiti di Impiego dei Calciatori in Relazione all'Età, Stagione Sportiva 2025/2026”, si comunica che il Consiglio Direttivo dello scrivente Comitato Regionale, per quanto riguarda la Stagione Sportiva 2025/2026, ha deliberato quanto segue:

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

le Società partecipanti al Campionato di ECCELLENZA NON avranno l'obbligo di impiegare calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

**le Società partecipanti al Campionato di PROMOZIONE avranno l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio della gara e per l'intera durata della stessa e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti –
almeno DUE calciatori appartenenti alle seguenti fasce di età:**

- 1 calciatore nato dall'1.1.2006 in poi
- 1 calciatore nato dall'1.1.2007 in poi

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, dovranno in ogni caso eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età eventualmente interessate.

L'inosservanza delle disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Segreteria

“IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO”

Di seguito pubblichiamo l'elenco degli anticipi in programma **Sabato 01/03/2025 ore 14.30:**

ECCELLENZA	PRO GORIZIA - CHIARBOLA PONZIANA (ore 15:00 su accordo) CASARSA - COM. FONTANAFREDDA NK KRAS REPEN - JUVENTINA S.ANDREA FIUME VENETO BANNIA - MUGGIA 1967 (ore 15:30 su accordo)
PROMOZIONE A	UNIONE SMT CALCIO - SPAL CORDOVADO (ore 15:00 su accordo)
PROMOZIONE B	SEVEGLIANO FAUGLIS - ANCONA LUMIGNACCO UNION 91 - AZZURRA (ore 15:30 su accordo)
1^ CATEGORIA A	UNION PASIANO - AZZANESE 1921 (ore 15:30 su accordo)
1^ CATEGORIA B	RIVIERA - RIVOLTO (ore 15:00 su accordo)
1^ CATEGORIA C	SOVODNJE - MARIANO

Di seguito pubblichiamo l'elenco degli anticipi in programma **Sabato 08/03/2025 ore 15.00:**

ECCELLENZA	MUGGIA 1967 - NK KRAS REPEN CALCIO MANIAGO VAJONT - AZZURRA PREMARIACCO POL. CODROIPO - FIUME VENETO BANNIA
PROMOZIONE A	UNION MARTIGNACCO - CORVA MARANESE - SEDEGLIANO
PROMOZIONE B	RONCHI CALCIO - FIUMICELLO 2004 MANZANESE CALCIO - UNION 91
1^ CATEGORIA A	SAN DANIELE CALCIO - UNIONE BASSO FRIULI
1^ CATEGORIA B	REANESE - RIVIERA DEPORTIVO JUNIOR - SERENISSIMA PRADAMANO (su accordo) TRIVIGNANO - MORSANO AL TAGL.TO (ore 15:30 su accordo)
1^ CATEGORIA C	ROIANESE - OPICINA PRO ROMANS 1921 - LA FORTEZZA GRADISCA

ORARIO INIZIO GARE

Si ricorda che, a partire da **Domenica 02 Marzo 2025**, l'orario ufficiale di inizio delle gare è **fissato alle ore 15.00**. Si precisa inoltre che le gare de “Il Sabato del Nostro Calcio” in programma Sabato 01 Marzo p.v., **inizieranno alle ore 14.30 (salvo diverso accordo tra le società).**

COPPA REGIONE SOCIETÀ DI PRIMA CATEGORIA 2024/2025

Di seguito pubblichiamo il programma aggiornate delle gare dei quarti di finale della manifestazione di cui all'oggetto:

QUARTI DI FINALE – MERCOLEDÌ 05/03/25 ORE 20.00

CALCIO TEOR – PRAVIS 1971

(in accordo tra le società)

CASTIONESE – VIGONOVO

(ORE 20:30) in accordo tra le società)

VIRTUS ROVEREDO – VIVAI COOP RAUSC/GRAVIS

(in accordo tra le società)

QUARTI DI FINALE – MERCOLEDÌ 12/03/25 ORE 20.00

DEPORTIVO JUNIOR – TRIVIGNANO

(in accordo tra le società)

Le gare dei QUARTI DI FINALE si svolgeranno con gara unica sul campo della prima nominata.

Tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 45' l'uno;

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

Le quattro squadre vincenti accederanno alle semifinali che, a modifica di quanto precedentemente comunicato, **si disputeranno DOMENICA 13 APRILE 2025 alle ore 15:30.**

COPPA REGIONE SOCIETÀ DI SECONDA CATEGORIA 2024/2025

Di seguito pubblichiamo il programma aggiornate delle gare dei quarti di finale della manifestazione di cui all'oggetto:

QUARTI DI FINALE – MERCOLEDÌ 05/03/25 ORE 20.00

UDINE UNITED RIZZI CORMOR – UNION RORAI

(in accordo tra le società)

QUARTI DI FINALE – GIOVEDÌ 06/03/25 ORE 20.00

TORREANESE – UNIONE FRIULI ISONTINA

(in accordo tra le società)

Le gare dei QUARTI DI FINALE si svolgeranno con gara unica sul campo della prima nominata.

Tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 45' l'uno;

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

Le quattro squadre vincenti accederanno alle semifinali che, a modifica di quanto precedentemente comunicato, **si disputeranno DOMENICA 13 APRILE 2025 alle ore 15:30.**

CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 19 CALCIO A 5

Su indicazione del Selezionatore Regionale, Sig. Luca DELLA NEGRA in preparazione al TDR che si svolgerà in Emilia Romagna dal 24 Aprile al 1° Maggio 2025, i sottoindicati calciatori sono convocati per il giorno **LUNEDÌ 3 MARZO 2025 entro le ore 18.30 presso la Palestra Comunale di Manzano (UD) – Via Olivo** per una seduta di allenamento:

Gli stessi dovranno presentarsi ai Responsabili del C.R. muniti di **Parastinchi obbligatori**. - Il C. R. fornirà il materiale sportivo

CALCETTO CLARK UDINE	Molinaro Christopher
C5 MANZANO 1988	Avitabile Luca, Fedeli Riccardo, Iurlano Emanuele, Polidori Francesco, Saro Cristian, Urizzi Gioele, Zharri Klejdi, Zraidi Monir
C.5 PALMANOVA	Di Bella Matteo, Gashi Andi, Sestili Francesco
FUTSAL UDINESE	Di Giusto Michele
GRADESE CALCIO	Zema Danilo
NAONIS FUTSAL	Piccin Sebastiano

Le società di appartenenza dei calciatori interessati alla convocazione ai fini della partecipazione alla seduta di allenamento stessa sono tenute inviare obbligatoriamente la sottoindicata documentazione richiesta entro le ore 18.00 di **DOMENICA 2 MARZO 2025** tramite e-mail a: rappresentative.fvg@lnd.it

- Copia Certificato Medico di idoneità agonistica
- Copia del Documento d'Identità personale
- Modulo "Dati giocatori" (*scaricabile in "Allegati" sul C.U. sito C.R.*)

In caso di indisponibilità e/o infortunio dei calciatori convocati, le Società sono comunque obbligate a darne immediata comunicazione e comunque ENTRO LE ORE 18.00 DI DOMENICA 2 MARZO 2025, inviando una e-mail all'indirizzo rappresentative.fvg@lnd.it motivando l'assenza.

SI RICORDA CHE SECONDO LE NORME PREVISTE DAGLI ARTT. 36 DELLA L.N.D. E 76 DELLE N.O.I.F., I CALCIATORI CHE, SENZA PROVATO LEGITTIMO IMPEDIMENTO NON PARTECIPANO AGLI ALLENAMENTI ED ALLA FORMAZIONE DELLA SQUADRA RAPPRESENTATIVA REGIONALE, VERRANNO DEFERITI IMMEDIATAMENTE AL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE E SARANNO PASSIBILI DI SQUALIFICA.

TERMINI TESSERAMENTO CAMPIONATO CARNICO

Si ritiene utile ricordare quanto segue inerente l'oggetto:

Trasferimento e cessione di contratto di calciatori e calciatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti/e" tra Società partecipanti al Campionato Carnico

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore e di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti al Campionato Carnico possono avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti distinti periodi:

- da lunedì 3 marzo 2025 a sabato 15 marzo 2025

L'accordo di trasferimento o la cessione del contratto di un calciatore sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria.

SVINCOLI ART. 109

Trascriviamo qui di seguito i nominativi dei calciatori svincolati in base all'art. 109 delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data di nascita	Società
4.415.287	CRAVE Andrea	04.02.2004	DONATELLO S.S.D. SRL

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

Segreteria

CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 17

Su indicazione del Selezionatore Regionale, Sig. Thomas RANDON in preparazione al TDR che si svolgerà in Sicilia dall' 11 al 18 Aprile 2025, i sottoindicati calciatori sono convocati per il giorno **MERCOLEDÌ 5 MARZO 2025:**

- Ore 13.30 Campo Sportivo di Palmanova (UD) - Piazzale Genova Via Risorgimento (Partenza Pullman per Koper (Slovenia))

- Ore 14.15 – Valico Internazionale di Rabuiese (area di sosta sulla Dx prima del confine)

(Rientro previsto in serata sempre presso il campo sportivo di Palmanova (UD) – Piazzale Genova – Via Risorgimento)

per la disputa della gara amichevole:

“KOPER U. 17 VS RAPPR. REG. CR-FVG U.17” (inizio gara ore 16.00)

Gli stessi dovranno presentarsi ai Responsabili del **C.R.** muniti di **parastinchi obbligatori e scarpe da calcio per terreno sintetico ed erba naturale** - *Il C. R. fornirà il materiale sportivo*

ANCONA LUMIGNACCO	Chezza Simone, Fiorino Alberto
CHIONS	Bettin Matteo, De Caneva Gabriel, Verardo Riccardo
CJARLINS MUZANE	Basello Matteo, Brancati Samuele Nicolo', Camara Bakary, Pittioni Riccardo
FIUME VENETO BANNIA	Bidoli Omar
CORMONESE	Omizzolo Ruben
DONATELLO CALCIO	Cimenti Christopher, Guerra Daniele, Lanzilli Davide
PRO FAGAGNA	Chittaro Matteo, Della Schiava Giovanni
SANVITESE	Costa Matteo, Volpatti Mattia
TRIESTE VICTORY ACADEMY	Bettini Nicolo', Agust Max

Le società di appartenenza dei calciatori interessati alla convocazione ai fini della partecipazione alla seduta di allenamento stessa sono tenute ad inviare obbligatoriamente la sottoindicata documentazione richiesta entro le ore 18.00 di DOMENICA 2 MARZO 2025 tramite e-mail a: rappresentative.fvg@lnd.it

- Copia Certificato Medico di idoneità agonistica;(*)
- Documento d'Identità personale in originale

(IN MANCANZA NON POTRA' PARTECIPARE ALLA GARA)

- Modulo “Dati giocatori” (*scaricabile in “Allegati” sul C.U. sito C.R.*)(*)
- Dichiarazione liberatoria per atleti minorenni (*scaricabile in “Allegati” sul C.U. sito C.R.*) (*)

(*) PER CHI NON E' STATO MAI CONVOCATO E/O CERTIFICATO MEDICO RINNOVATO

In caso di indisponibilità e/o infortunio dei calciatori convocati, le Società sono comunque obbligate a darne immediata comunicazione e comunque ENTRO LE ORE 18.00 DI DOMENICA 2 MARZO 2025, inviando una e-mail all'indirizzo rappresentative.fvg@lnd.it motivando l'assenza.

SI RICORDA CHE SECONDO LE NORME PREVISTE DAGLI ARTT. 36 DELLA L.N.D. E 76 DELLE N.O.I.F., I CALCIATORI CHE, SENZA PROVATO LEGITTIMO IMPEDIMENTO NON PARTECIPANO AGLI ALLENAMENTI ED ALLA FORMAZIONE DELLA SQUADRA RAPPRESENTATIVA REGIONALE, VERRANNO DEFERITI IMMEDIATAMENTE AL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE E SARANNO PASSIBILI DI SQUALIFICA.

CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 15

Su indicazione del Selezionatore Regionale, Sig. Pierpaolo DE NUZZO in preparazione al TDR che si svolgerà in Sicilia dall' 11 al 18 Aprile 2025, i sottoindicati calciatori sono convocati per il giorno **MERCOLEDI' 5 MARZO 2025:**

- Ore 13.30 Campo Sportivo di Palmanova (UD) - Piazzale Genova Via Risorgimento (Partenza Pullman per Koper (Slovenia))
- Ore 14.15 – Valico Internazionale di Rabuiese (area di sosta sulla Dx prima del confine) (Rientro previsto in serata sempre presso il campo sportivo di Palmanova (UD) – Piazzale Genova – Via Risorgimento)

per la disputa della gara amichevole:

“KOPER U. 15 RAPPR. REG. CR-FVG U.15 (inizio gara ore 16.00)

Gli stessi dovranno presentarsi ai Responsabili del **C.R.** muniti di **parastinchi obbligatori e scarpe da calcio per terreno sintetico ed erba naturale** – Il C. R. fornirà il materiale sportivo

ANCONA LUMIGNACCO	Rainis Federico, Umbro Nicola
CJARLINS MUZANE	Bottacin Marco, Del Frate Mattia, Liva Samuele, Pascolo Lorenzo
COM. FONTANAFREDDA	Gnan Gianluca, Manyani Nisar, Tassan Toffola Martshall, Tatani Andrea
DONATELLO CALCIO	Corso Nicolo', Forte Leonardo, Gobitti Jacopo, Mina Landazuri Jaden Xavier
FIUMICELLO 2024	Riondato Tommaso
SAN LUIGI CALCIO	Sinanovic David
SANVITESE	Cavallone Andrea
TRIESTE VICTORY ACADEMY	Belletti Francesco, Tavaglione Francesco
U. FINCANTIERI MONFALCONE	Fabris Federico

Le società di appartenenza dei calciatori interessati alla convocazione ai fini della partecipazione alla seduta di allenamento stessa sono tenute ad inviare obbligatoriamente la sottoindicata documentazione richiesta entro le ore 18.00 di DOMENICA 2 MARZO 2025 tramite e-mail a: rappresentative.fvg@lnd.it

- Copia Certificato Medico di idoneità agonistica;(*)
- Documento d'Identità personale in originale

(IN MANCANZA NON POTRA' PARTECIPARE ALLA GARA)

- Modulo "Dati giocatori" (scaricabile in "Allegati" sul C.U. sito C.R.)(*)
- Dichiarazione liberatoria per atleti minorenni (scaricabile in "Allegati" sul C.U. sito C.R) (*)

(*) PER CHI NON E' STATO MAI CONVOCATO E/O CERTIFICATO MEDICO RINNOVATO

In caso di indisponibilità e/o infortunio dei calciatori convocati, le Società sono comunque obbligate a darne immediata comunicazione e comunque ENTRO LE ORE 18.00 DI DOMENICA 2 MARZO 2025, inviando una e-mail all'indirizzo rappresentative.fvg@lnd.it motivando l'assenza.

SI RICORDA CHE SECONDO LE NORME PREVISTE DAGLI ARTT. 36 DELLA L.N.D. E 76 DELLE N.O.I.F., I CALCIATORI CHE, SENZA PROVATO LEGITTIMO IMPEDIMENTO NON PARTECIPANO AGLI ALLENAMENTI ED ALLA FORMAZIONE DELLA SQUADRA RAPPRESENTATIVA REGIONALE, VERRANNO DEFERITI IMMEDIATAMENTE AL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE E SARANNO PASSIBILI DI SQUALIFICA.

OPEN DAY 2024

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina.

A seguito di quanto specificato nel CU SGS n.1 per la s.s. 2023/24 circa i cosiddetti OPEN DAY, a cui si rimandano gli interessati che intendono organizzarli, si comunica che l'elenco degli Open Day regolarmente dichiarati sarà pubblicato a cura della FIGC Settore Giovanile e Scolastico (SGS) del Friuli Venezia Giulia sia sul Comunicato Ufficiale regionale, sia sul sito della FIGC nella pagina del SGS FVG alla voce "comunicazioni" il cui link è il seguente:

<https://www.figc.it/it/giovani/coordinamenti-regionali/mappa-del-territorio/friuli-venezia-giulia/comunicazioni/open-day-2024/>

Si allega al presente CU l'elenco aggiornato al 27/02/2025

TORNEI AUTORIZZATI

Si comunica che sono stati autorizzati i seguenti Tornei:

TORNEO	Categoria Calciatori	Categoria Torneo	Dal	Al	Società
27° Cecco Gim	Allievi U17	Regionale	03/05/25	01/06/25	Calcio Zoppola
27° Cecco Gim	Giovanissimi U14	Regionale	03/05/25	01/06/25	Calcio Zoppola

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE

Segreteria

DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

A seguito delle richieste pervenute in conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 10 Luglio 2024 il Settore Giovanile e Scolastico, nella persona del Presidente Vito Tisci, ha concesso le seguenti deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad attività miste (in cui sono coinvolti sia bambini che bambine) la possibilità di giocare nella fascia di età inferiore alla propria:

NOMINATIVO/CATEGORIA	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
-----------------------------	------------------------	--------------------------------

Esordienti Misti (2012/2013)

ALBANO ZAHIRA	13/11/2010	ASD SARONE CANEVA
BET ELISA	02/07/2010	ASD SARONE CANEVA
ENNEFYFY FATIMA	18/02/2010	ASD SARONE CANEVA
FABBRINI VIOLA	07/08/2010	ASD SARONE CANEVA
PANEGOS NICOLE	08/09/2010	ASD SARONE CANEVA
STEFANI NOEMI	13/05/2010	ASD SARONE CANEVA
TORSO KELLY ALYSSA	20/06/2010	ASD SARONE CANEVA

Pulcini Misti (2014/2015)

GRAZIOLI EMILY	06/02/2013	ASD MOBILIERI SUTRIO
PITTINO EMMA	05/12/2013	ASD MOBILIERI SUTRIO

TORNEI AUTORIZZATI

Si comunica che sono stati autorizzati i seguenti Tornei:

TORNEO	Categoria Calciatori	Categoria Torneo	Dal	Al	Società
16° Centro Giov Calcio Sanvitese	Esordienti 2° anno	Nazionale	07/05/25	24/05/25	Sanvitese

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

Variazioni Gare

PRIMA CATEGORIA

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
02/03/2025	5 R	LA FORTEZZA GRADISCA	SANT ANDREA SAN VITO		15:00		COMUNALE FARRA D'ISONZO VIA XXV APRILE 2

JUNIORES UNDER 19 REGIONALI

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
01/03/2025	7 R	TOLMEZZO CARNIA	POLISPORTIVA TAMAI ASD		17:30		F.LLI ERMANNIO - B TOLMEZZO VIA VAL DI GORTO 28
03/03/2025	7 R	BUJESE CALCIO	FIUME VENETO-BANNIA	01/03/2025	19:30	17:30	

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
01/03/2025	7 R	MUGGIA 1967	SANGIORGINA		16:00	17:30	
03/03/2025	7 R	ANCONA LUMIGNACCO	UNIONE BASSO FRIULI	01/03/2025	19:30	17:30	
05/03/2025	7 R	FIUMICELLO 2004	VESNA	01/03/2025	19:00	17:30	

ALLIEVI UNDER 17 ELITE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
01/03/2025	7 R	UNION MARTIGNACCO	MANZANESE CALCIO	02/03/2025	17:30	10:30	COMUNALE FAUGNACCO VIA COLLOREDO DI PRATO
02/03/2025	7 R	COMUNALE FONTANAFREDDA	CHIONS		10:30	12:00	
13/03/2025	7 R	TORRE	FIUME VENETO-BANNIA	02/03/2025	19:15	10:30	

UNDER 17 REGIONALE MASCHILE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
01/03/2025	7 R	U.FINCANTIERI MONFALCONE	CASARSA	02/03/2025	17:30	10:30	
02/03/2025	7 R	POLISPORTIVA CODROIPO	SANT ANDREA SAN VITO		11:30	10:30	COMUNALE B CIRCONVALLAZIONE CODROIPO VIA GRADISCJE 8
03/03/2025	7 R	FORUM JULII CALCIO	CORMONESE	02/03/2025	19:00	10:30	
06/03/2025	6 R	PRO FAGAGNA	BUJESE CALCIO	23/02/2025	19:00	10:30	COMUNALE A VIA TONUTTI FAGAGNA

UNDER 15 REGIONALE MASCHILE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
02/03/2025	7 R	FIUMICELLO 2004	FORUM JULII CALCIO	02/03/2025	10:00	10:30	VILLA VICENTINA VIA DUCA D'AOSTA

UNDER 15 FEMMINILE 2° FASE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
01/03/2025	5 A	CALCIO PADOVA FEMM. C	CENTRO SEDIA CALCIO NAT	02/03/2025	17:00		
02/03/2025	5 A	CAVOLANO CALCIO	CALCIO MEOLO		10:30		COMUNALE SECONDARIO DE NARDI MEOLO VIA BURANELLO
02/03/2025	5 A	NOVENTA	U.P. COMUNALE TAVAGNACCO		10:00		CAMPO PARROCCHIALE TEGON GRASSAGA VIA SAN GIORGIO 14
30/03/2025	5 A	CLUB ALTURA	PORTOGRUARO CALCIO	02/03/2025	15:00		

RISULTATI GARE

ALLIEVI UNDER 17 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26/02/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - R			
TOLMEZZO CARNIA	- PRO FAGAGNA	2 - 3	

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Tommaso Cagol (effettivo) nella seduta del 28/02/2025 in base alle risultanze degli atti ufficiali, ha adottato i provvedimenti disciplinari che di seguito si riportano:

GARE ALLIEVI UNDER 17 REGIONALE

GARE DEL 26/ 2/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (1 INFR)

PAULITTI CRISTIAN (TOLMEZZO CARNIA)

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 25/ 3/2025

BUZZI GILBERTO (TOLMEZZO CARNIA)

Espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento si avvicinava all'arbitro ponendo un comportamento irrispettoso nei confronti di quest'ultimo.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

TOMAT KEVIN (TOLMEZZO CARNIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

BUZZI MATTIA (TOLMEZZO CARNIA)

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente

avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente

avv. Anna Fabbro, componente e relatore

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 27.02.2025, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/B), all'unanimità dei propri componenti il seguente dispositivo di decisione:

CS-23/2024-2025: RECLAMO della Società ASD CALCIO BANNIA (Campionato Allievi Provinciali Under 16 gara ASD CHIONS – ASD CALCIO BANNIA del 09.02.2025) avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 63 della Delegazione Provinciale di Pordenone del 12.02.2025

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, visto l'art. 78, co. 2 CGS e ritenuta l'infondatezza del reclamo, in parziale riforma dei provvedimenti assunti dal GST:

- ridetermina la sanzione a carico del sig. Michael FRUCH nella squalifica per 5 (cinque) gare effettive;
- ridetermina la sanzione a carico del sig. Francesco SPINAZZE nella squalifica per 5 (cinque) gare effettive.

Dispone l'incameramento del contributo, ai sensi dell'art. 48, co. 5 CGS.

Motivazione riservata entro il termine di giorni 15 (quindici).

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente e relatore,

avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente,

avv. Serena Imbriani, componente,

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 27.02.2025, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/B), all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

CS-24/2024-2025: RECLAMO della SSD SOVODNJE AŠD (Campionato di Prima Categoria, Gir. C, gara SSD SOVODNJE – ASD La Fortezza Gradisca del 09.02.2025) avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 77 del 13.02.2025

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 77 dd 13.02.2025 il G.S.T. irrogava a carico di Janez PETEJAN la squalifica per **due gare effettive**.

Avverso tale decisione la SSD SOVODNJE AŠD formalizzava in data 15.02.2025 a mezzo PEC un preannuncio di reclamo, accompagnato dalla autorizzazione all'addebito sul proprio conto del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva, con contestuale richiesta di copia degli atti che veniva riscontrata dalla Segreteria in data 17.02.2025.

Non veniva successivamente formalizzato il reclamo, peraltro in relazione ad una squalifica per 2 (due) giornate di gara, che ai sensi dell'art. 137, co. 3 lett. a) del CGS **non è impugnabile** da parte delle società o dei calciatori interessati.

Un tanto premesso e fermo quanto sopra, visto l'art. 76, co. 3 CGS, secondo cui "*in caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare*", deve comunque dichiararsi il non luogo a procedere, con definitivo incameramento del contributo versato.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale:

- dichiara improcedibile il reclamo;
- dispone l'incameramento del contributo, ai sensi dell'art. 48, co. 5 CGS.

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente e relatore,

avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente,

avv. Serena Imbriani, componente,

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 27.02.2025, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/B), all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

CS-25/2024-2025: RECLAMO del sig. Gabriele VIDAL (Campionato di Terza Categoria, Gir. B, gara ASSOSANGIORGINA – CHIAVRIS del 09.02.2025) avverso le decisioni adottate dal GST della Delegazione provinciale di Udine, pubblicate sul CU n. 36 del 13.02.2025

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 36 dd 13.02.2025 il G.S.T. della delegazione provinciale di Udine irrogava a carico di Gabriele VIDAL la squalifica per dieci gare effettive.

Avverso tale decisione il sig. Gabriele VIDAL, assistito da legale di fiducia, formalizzava in data 15.02.2025 a mezzo PEC un preannuncio di reclamo con richiesta di copia degli atti, che veniva riscontrata dalla Segreteria in data 17.02.25.

Non veniva però successivamente formalizzato alcun reclamo.

Un tanto premesso, visto l'art. 76, co. 3 CGS, secondo cui "*in caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare*", deve dunque dichiararsi il non luogo a procedere, con definitivo incameramento del contributo versato.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale:

- dichiara improcedibile il reclamo;
- dispone l'incameramento del contributo, ai sensi dell'art. 48, co. 5 CGS.

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente e relatore

avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente

avv. Anna Fabbro, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 27.02.2025, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/B), all'unanimità dei propri componenti il seguente dispositivo di decisione:

CS-26/2024-2025: RECLAMO del calciatore Sig. Matteo CROSATO della Società ASD SISTIANA SESLJAN (Campionato di Promozione Gir. B gara ASD Trieste Victory Academy – ASD Sistiana Sesljan del 08.02.2025) avverso le decisioni adottate dal GST, pubblicate sul CU n. 77 del Comitato Regionale FVG del 13.02.2025

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ritenuta l'infondatezza del reclamo, lo rigetta confermando la sanzione irrogata dal GST.

Dispone l'incameramento del contributo, ai sensi dell'art. 48, co. 5 CGS.

Motivazione riservata entro il termine di giorni 15 (quindici).

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente e relatore,

avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente,

avv. Serena Imbriani, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 27.02.2025, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/B), all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

CS-29/2024-2025 RECLAMO della A.S.D. TRIESTE VICTORY ACADEMY (Campionato Giovanissimi Under 15 Elite) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all'esito della gara MANZANESE CALCIO – TRIESTE VICTORY ACADEMY, disputata il 16.02.2025 (in C.U. n° 79 del 20.02.2025)

Con provvedimento pubblicato sul C.U. della Comitato Regionale n° 79 dd 20.02.2025 il G.S.T., in relazione a fatti occorsi nel corso della gara A.S.D. MANZANESE CALCIO – A.S.D. TRIESTE VICTORY ACADEMY del Campionato Giovanissimi Under 15 Elite del 16.02.2025, comminava la squalifica fino al 16.03.2025 dell'allenatore Jean Gabriel GLUKMANN, tesserato per la A.S.D.

TRIESTE VICTORY ACADEMY, “espulso per aver proferito a gran voce un'espressione irriguardosa nei confronti dell'arbitro”.

Avverso tale decisione, a mezzo PEC dd. 25.02.2025, veniva formalizzato dalla A.S.D. TRIESTE VICTORY ACADEMY un “reclamo”, contestando la sanzione a carico del proprio tesserato, ritenendo che “quanto avvenuto possa essere ricondotto nell'ambito delle proteste, anche in considerazione che non è stata esplicitata l'espressione irriguardosa asseritamente pronunciata nei confronti dell'arbitro, il che rende impossibile un'adequata difesa”.

Preliminarmente questa Corte Sportiva d'Appello rileva:

- a) come il reclamo non sia stato preceduto da alcun **preannuncio nel termine di giorni due** dalla pubblicazione della decisione che si è inteso impugnare (art. 77, comma 2 CGS), avendo appunto la reclamante unicamente formalizzato le proprie doglianze con atto inoltrato cinque giorni dopo la pubblicazione del provvedimento del G.S.T.;
- b) come Il preannuncio di reclamo, secondo quanto previsto dal C.G.S., è obbligatorio (“Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare”) e i termini previsti dal Codice “salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori” (art. 44, comma 6 del C.G.S.);
- a) come il reclamo che qui ci occupa, **non sia stata accompagnata dal pagamento del contributo** di cui all'art. 48 del C.G.S., né dall'autorizzazione all'addebito sul conto della Società secondo quanto alternativamente indicato dal comma 2 dello stesso art. 48 C.G.S.

A proposto di quanto sopra, deve rimarcarsi come il preannuncio di reclamo non costituisca affatto una mera formalità procedurale, ma un adempimento che ha il preciso scopo di evitare il compimento di inutile attività amministrativa da parte del Comitato (o della Delegazione Provinciale) “cristallizzando” gli effetti della decisione del Giudice Sportivo e nel contempo dando modo e tempo alla Giustizia Sportiva di organizzare al meglio le proprie risorse, rare e preziose, per la ordinata decisione del reclamo nel puntuale rispetto delle scansioni temporali e degli adempimenti tutti, complessivamente previsti dal C.G.S.

Con il preannuncio, peraltro, la reclamante, in attuazione dei principi del contraddittorio e del giusto processo, che connotano il giudizio avanti agli organi della giustizia sportiva (art. 44 C.G.S.), ha la garantita possibilità di chiedere e quindi di ottenere – con la consueta celerità che notoriamente contraddistingue l'attività della Segreteria di questa Corte – la copia degli atti di gara, ivi compreso il referto, ben potendo così articolare al meglio tutte le proprie difese nel successivo reclamo, in primo luogo in relazione a quanto riportato dall'arbitro circa le esatte espressioni proferite dal tesserato, che il G.S.T. nel proprio provvedimento usualmente non riporta nella loro esattezza a miglior tutela dello stesso interessato, attinto dal provvedimento disciplinare.

Il preannuncio di reclamo, nel contempo, **deve accompagnarsi al pagamento del contributo** (“Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo” (art. 76, comma 2 C.G.S.); detto versamento costituisce (art. 48, comma 1 C.G.S.) “**parziale copertura dei costi di gestione della giustizia sportiva**”, in assenza del quale il reclamo è insanabilmente e irrimediabilmente irricevibile (“i ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo”: art. 48, comma 2 C.G.S.).

Ben consapevole della esistenza degli anzidetti adempimenti, sia materiali (pagamento del contributo contestualmente al preannuncio di reclamo), sia temporali (preannuncio di reclamo entro i due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare; successiva formalizzazione del reclamo vero e proprio entro cinque giorni, decorrenti dalla ricezione di eventuali documenti rilevanti ove richiesti contestualmente al preannuncio; altrimenti entro i cinque giorni dalla pubblicazione della decisione, nel caso non sia stato richiesto alcun documento all'atto del preannuncio), il Comitato Regionale del FVG si è fatto promotore di una serie di incontri aperti alla partecipazione di tutte le Società regionali, mettendo gratuitamente loro a disposizione un apposito *Vademecum*, nel quale è stato illustrato, anche mediante schemi e formulari, ogni aspetto afferente la Giustizia Sportiva.

Si richiama dunque alla attenzione degli operatori, proprio per non incorrere nelle mancanze qui riscontrate, quanto è stato opportunamente offerto alla loro considerazione e che risulta tuttora liberamente disponibile alla sezione "Giustizia Sportiva" del sito <https://friuliveneziagiulia.lnd.it>.

Essendo state disattese le previsioni, di cui ai richiamati artt. 77 e 48 C.G.S., il reclamo in oggetto è insanabilmente irricevibile, non essendo necessaria al riguardo la fissazione di udienza in assenza di richiesta di audizione da parte della reclamante e non essendo vulnerato in alcun modo il contraddittorio, non essendoci infatti possibilità di fornire alcun ulteriore elemento trattandosi di inemendabili mancanze di tipo procedurale.

Resta per l'effetto confermata la decisione disciplinare a carico del sig. Jean Gabriel GLUKMANN, tesserato per la A.S.D. TRIESTE VICTORY ACADEMY, assunta dal G.S.T. all'esito della gara A.S.D. MANZANESE CALCIO – A.S.D. TRIESTE VICTORY ACADEMY del Campionato Giovanissimi Under 15 Elite del 16.02.2025.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale:

- dichiara irricevibile il reclamo.

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente e relatore,

avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente,

avv. Serena Imbriani, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 27.02.2025, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/B), all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

CS-30/2024-2025 RECLAMO della A.S.D. TRIESTE VICTORY ACADEMY (Campionato Under 17 Elite) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all'esito della gara TRIESTE VICTORY ACADEMY – CJARLINS MUZANE, disputata il 16.02.2025 (in C.U. n° 79 del 20.02.2025)

Con provvedimento pubblicato sul C.U. della Comitato Regionale n° 79 dd 20.02.2025 il G.S.T., in relazione a fatti occorsi nel corso della gara A.S.D. TRIESTE VICTORY ACADEMY – A.S.D. CJARLINS MUZANE del Campionato Under 17 Elite del 16.02.2025, comminava la inibizione fino al 08.04.2025 a carico del dirigente sig. Francesco BULLI, tesserato per la A.S.D. TRIESTE VICTORY ACADEMY, *“espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento, uscendo dal terreno di gioco, proferiva un'espressione irrispettosa e una successiva espressione ingiuriosa all'indirizzo dell'arbitro.*

Avverso tale decisione, a mezzo PEC dd. 25.02.2025, veniva formalizzato dalla A.S.D. TRIESTE VICTORY ACADEMY un "reclamo", contestando la sanzione a carico del proprio tesserato, avente la funzione di assistente dell'arbitro in occasione della gara in esame, in particolare negando le espressioni irrispettose e offensive, poste a fondamento del provvedimento disciplinare assunto dal G.S.T. e oggetto di gravame.

Preliminarmente questa Corte Sportiva d'Appello rileva:

- a) come il reclamo non sia stato preceduto da alcun **preannuncio nel termine di giorni due** dalla pubblicazione della decisione che si è inteso impugnare (art. 77, comma 2 CGS), avendo appunto la reclamante unicamente formalizzato le proprie doglianze con atto inoltrato cinque giorni dopo la pubblicazione del provvedimento del G.S.T.;

- b) come il preannuncio di reclamo, secondo quanto previsto dal C.G.S., è obbligatorio (*"Il reclamo **deve** essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte **entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare**"*) e i termini previsti dal Codice *"salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono **perentori**"* (art. 44, comma 6 del C.G.S.);
- c) come il reclamo che qui ci occupa, **non sia stata accompagnata dal pagamento del contributo** di cui all'art. 48 del C.G.S., né dall'autorizzazione all'addebito sul conto della Società secondo quanto alternativamente indicato dal comma 2 dello stesso art. 48 C.G.S.

A proposito di quanto sopra, deve rimarcarsi come il preannuncio di reclamo non costituisca affatto una mera formalità procedurale, ma un adempimento che ha il preciso scopo di evitare il compimento di inutile attività amministrativa da parte del Comitato (o della Delegazione Provinciale) "cristallizzando" gli effetti della decisione del Giudice Sportivo e nel contempo dando modo e tempo alla Giustizia Sportiva di organizzare al meglio le proprie risorse, rare e preziose, per la ordinata decisione del reclamo nel puntuale rispetto delle scansioni temporali e degli adempimenti tutti, complessivamente previsti dal C.G.S.

Con il preannuncio, peraltro, la reclamante, in attuazione dei principi del contraddittorio e del giusto processo, che connotano il giudizio avanti agli organi della giustizia sportiva (art. 44 C.G.S.), ha la garantita possibilità di chiedere e quindi di ottenere – con la consueta celerità che notoriamente contraddistingue l'attività della Segreteria di questa Corte – la copia degli atti di gara, ivi compreso il referto, ben potendo così articolare al meglio tutte le proprie difese nel successivo reclamo, in primo luogo in relazione a quanto riportato dall'arbitro circa le esatte espressioni proferite dal tesserato, che il G.S.T. nel proprio provvedimento usualmente non riporta nella loro esattezza a miglior tutela dello stesso interessato, attinto dal provvedimento disciplinare.

Il preannuncio di reclamo, nel contempo, **deve accompagnarsi al pagamento del contributo** (*"il reclamo **deve** essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo"* (art. 76, comma 2 C.G.S.); detto versamento costituisce (art. 48, comma 1 C.G.S.) **"parziale copertura dei costi di gestione della giustizia sportiva"**, in assenza del quale il reclamo è insanabilmente e irrimediabilmente irricevibile (*"i ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo"*: art. 48, comma 2 C.G.S.).

Ben consapevole della esistenza degli anzidetti adempimenti, sia materiali (pagamento del contributo contestualmente al preannuncio di reclamo), sia temporali (preannuncio di reclamo entro i due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare; successiva formalizzazione del reclamo vero e proprio entro cinque giorni, decorrenti dalla ricezione di eventuali documenti rilevanti ove richiesti contestualmente al preannuncio; altrimenti entro i cinque giorni dalla pubblicazione della decisione, nel caso non sia stato richiesto alcun documento all'atto del preannuncio), il Comitato Regionale del FVG si è fatto promotore di una serie di incontri aperti alla partecipazione di tutte le Società regionali, mettendo gratuitamente loro a disposizione un apposito *Vademecum*, nel quale è stato illustrato, anche mediante schemi e formulari, ogni aspetto afferente la Giustizia Sportiva.

Si richiama dunque alla attenzione degli operatori, proprio per non incorrere nelle mancanze qui riscontrate, quanto è stato opportunamente offerto alla loro considerazione e che risulta tuttora liberamente disponibile alla sezione "Giustizia Sportiva" del sito <https://friuliveneziagiulia.lnd.it>.

Essendo state disattese le previsioni, di cui ai richiamati artt. 77 e 48 C.G.S., il reclamo in oggetto è insanabilmente irricevibile, non essendo necessaria al riguardo la fissazione di udienza in assenza di richiesta di audizione da parte della reclamante e non essendo vulnerato in alcun modo il contraddittorio, non essendoci infatti possibilità di fornire alcun ulteriore elemento trattandosi di inemendabili mancanze di tipo procedurale.

Resta per l'effetto confermata la decisione disciplinare a carico del sig. Francesco BULLI, tesserato per la A.S.D. TRIESTE VICTORY ACADEMY, assunta dal G.S.T. all'esito della gara A.S.D. TRIESTE VICTORY ACADEMY – A.S.D. CJARLINS MUZANE del Campionato Under 17 Elite del 16.02.2025.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale:

- dichiara irricevibile il reclamo.

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD, composto da:

avv. Luca De Pauli, presidente

avv. Nadir Plasenzotti, vicepresidente

avv. Anna Fabbro, componente e relatore

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 27.02.2025, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/A), all'unanimità dei propri componenti il seguente dispositivo di decisione:

Deferimento TFT-SD 05/2024-2025 del PROCURATORE FEDERALE a carico di Gennaro Parisi, ASD Polcenigo Budoia, Elio Merlo, ASD Calcio Aviano, Alfio Mattiuzzi e ASD Calcio San Leonardo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD:

- quanto al Sig. Gennaro PARISI, dichiara l'efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della squalifica di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti), sanzione base mesi 4 (quattro) e dichiara la definizione del procedimento nei confronti dello stesso;
- quanto alla Società ASD POLCENIGO BUDOIA, dichiara l'efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della ammenda di euro 334,00, sanzione base euro 500,00 e dichiara la definizione del procedimento nei confronti della stessa alle condizioni di cui all'art. 127, co. 4 CGS;
- quanto al Sig. Elio MERLO, dichiara l'efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della squalifica di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti), sanzione base mesi 4 (quattro) e dichiara la definizione del procedimento nei confronti dello stesso;
- quanto alla Società ASD CALCIO AVIANO, dichiara l'efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della ammenda di euro 334,00, sanzione base euro 500,00 e dichiara la definizione del procedimento nei confronti della stessa alle condizioni di cui all'art. 127, co. 4 CGS;
- quanto al Sig. Alfio MATTIUZZI, dichiara l'efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della squalifica di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti), sanzione base mesi 4 (quattro) e dichiara la definizione del procedimento nei confronti dello stesso;

- quanto alla Società ASD CALCIO SAN LEONARDO, dichiara l'efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della ammenda di euro 334,00, sanzione base euro 500,00 e dichiara la definizione del procedimento nei confronti della stessa alle condizioni di cui all'art. 127, co. 4 CGS;

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139, co. 2 CGS, pubblici senza indugio il dispositivo della decisione e, sensi dell'art. 51 co. 4 CGS, lo comunichi direttamente alla Procura Federale nonché alle altre parti, con le modalità di cui all'art.53 CGS.

Motivazione riservata nel termine di giorni 30.

ERRATA CORRIGE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

Pubblicato in Palmanova ed affisso all'albo del C.R. Friuli Venezia Giulia il 28.02.2025.

**Il Segretario
(Silvia Romanin)**

**Il Presidente
(Ermes Canciani)**